



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 39 del 19/09/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PIANO DI COMUNICAZIONE 2022 - FORMAT TELEVISIVO DI DISCOVERY CHANNEL A TEMA FOOD

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e si approva il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa n. 18 del 1^a giugno 2018 che prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^a luglio 2018 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilìa e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;

Premesso che:

Considerato altresì che:

- Il Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'8 aprile 2022 ha approvato il piano di finanziamento per l'anno 2022;
- l'Assemblea dei Soci di Emilia, nella seduta dello scorso 29 aprile 2022, ha approvato il piano degli investimenti di comunicazione 2022 come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Tra gli investimenti era prevista la spesa di € 70.000,00 per la produzione del format televisivo di Discovery Channel, sul tema del food, che sarà realizzato nel territorio di Emilia e che vede il coordinamento da parte di APT servizi;
- in seguito a nostra richiesta, Prot 13507 del 3 maggio 2022, APT Servizi ha comunicato il 7 settembre 2022 che, per la realizzazione del progetto con l'editore Discovery, che consiste nella realizzazione di n. 3 episodi da circa 30 minuti cadauno della serie intitolata provvisoriamente "Emilia Food Experience "che saranno trasmessi sulla rete tv FOOD NETWORK e disponibili in streaming sulla piattaforma Discovery +, si avvarrà dell'accordo quadro con il centro media CARAT SpA;
- APT Servizi, infatti, ha sottoscritto un accordo quadro con la ditta CARAT Italia SpA a seguito dell'indizione di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online»;

Visti:

- l'art 54 del D. Leg.vo 50/2016 relativo alla disciplina degli Accordi quadro;
- le condizioni di fornitura indicate nell'A.Q. allegato alla presente determinazione (Allegato A Accordo Quadro) stipulato da APT Servizi con la ditta CARAT Italia SpA a seguito di indizione di una gara europea;

Ritenuto necessario:

- proseguire nella campagna di comunicazione con la realizzazione del format televisivo di Discovery Channel sul tema del food, che sarà realizzato nel territorio di Emilia e che vede il coordinamento da parte di APT servizi;
- aderire all'Accordo Quadro sottoscritto da APT Servizi (Allegato A), così come dalla stessa società indicato con nota del 7 settembre 2022 e stipulare il relativo contratto attuativo (allegato B);
- individuare quale soggetto idoneo alla realizzazione del format sopracitato, la ditta Carat Italia S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA n. 08986330150), con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, C.A.P. 20159 per l'importo complessivo di € 70.000.00 lordi ed onnicomprensivi (€ 57.377,05 iva esclusa),

Dato atto che:

- la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'affidamento in questione è identificato con i seguenti codici: CIG: 940990319C CUP: F99J21014810006;
- la sopracitata ditta sarà tenuta a presentare a Destinazione Turistica Emilia la necessaria documentazione per rendicontare le attività eseguite, i risultati raggiunti e le spese sostenute;
- il pagamento avverrà a conclusione del progetto a seguito di idonea rendicontazione delle attività e consegna dei servizi richiesti previa attenta verifica del lavoro svolto;

Dato atto altresì che:

- è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DTEmilvia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG 2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022 (determina n. 4 del 07/02/2022);
- che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
- gli importi sopra specificati sono disponibili al Capitolo 10066/0 (Servizi per la promozione dei territori) del Bilancio 2022 PEG 2022;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario

Visti:

lo Statuto della DTE;

- il Piano di promocommercializzazione 2022;
- il T.U.E.L.;
- il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, il soggetto suindicato, risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010, si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

- di aderire all'Accordo Quadro sottoscritto da APT Servizi in oggetto, alle condizioni commerciali stabiliti con il suddetto A.Q.;
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare i relativi allegati Accordo Quadro (allegato A) fac simile contratto attuativo (allegato B),
- di aggiudicare quindi, come citato in premessa, l'affidamento del Servizio di realizzazione del format televisivo di Discovery Channel sul tema del food, CIG: 940990319C CUP: F99J21014810006 alla ditta Carat Italia S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA n. 08986330150), con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, per l'importo di € 70.000.00 lordi ed onnicomprensivi (€ 57.377,05 iva esclusa);
- di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
- di dare atto che il fornitore nell'esecuzione del servizio si obbliga al rispetto integrale di quanto previsto nell'accordo quadro stipulato con APT Servizi che ha svolto la procedura gara e richiesto tutta la documentazione;
- di dare atto che la somma complessiva di € 70.000.00 lordi ed onnicomprensivi (€ 57.377,05 iva esclusa) può essere impegnata al Capitolo 10066/0 (Servizi per la promozione dei territori) Titolo 1 (Spese correnti), Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.) del Bilancio 2022 e PEG 2022;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – PIANO DI COMUNICAZIONE 2022 - FORMAT
TELEVISIVO DI DISCOVERY CHANNEL A TEMA FOOD

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO
(firmato digitalmente)

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

EMILIA ROMAGNA REGION TOURIST BOARD



APT Servizi Regione Emilia Romagna

APT SERVIZI SRL

ACCORDO QUADRO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

CIG: 8639508B88

Via Aldo Moro, n. 62 – 40127 Bologna (BO)

C.F./P.IVA 01886791209

ACCORDO QUADRO

per l'affidamento dei «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

C.I.G. 8639508B88

tra

APT Servizi s.r.l. (Codice Fiscale/Partita IVA n. 01886791209), con sede in Bologna, Via Aldo Moro, n. 62, C.A.P. 40127, nella persona del Dott. Emanuele Burioni, nato a Novafeltria (RN), il 18 gennaio 1978, in qualità di Direttore

(a seguire anche «**Amministrazione**» o «**Apt Servizi**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

Carat Italia S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA n. 08986330150), con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, C.A.P. 20159, nella persona del Dott. Piergiorgio Manuti, nato a Bari il 24-4-78, nella sua qualità di Managing Director, domiciliato presso Corso Sempione, 1 – Milano;

(a seguire anche «**Affidatario**» o «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Fornitore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. 23 del 25/02/2021, adottata dal Direttore di Apt Servizi, l'Amministrazione ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali posti in essere a completamento della documentazione di gara;
- b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data 25/02/2021, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 02/03/2021, sulla G.U.R.I. n. 25 del 03/03/2021, sul sito internet www.aptservizi.com in data 03/03/2021, trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) in data 03/03/2021, ai fini della pubblicazione sul relativo sito e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale *Il Sole 24 Ore* e *Corriere della Sera* e due a rilevanza locale *Milano Finanza – Emilia* e *Il Resto del Carlino Ed. Bologna*, in data 10/03/2021, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

- c) gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione elettronica GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>) e sul sito internet aziendale www.aptservizi.com;
- d) a mezzo di Determina n. 83 del 07/06/2021, adottata dal Direttore di Apt Servizi, l'Amministrazione ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore di Carat Italia S.p.A., quale soggetto che ha formulato la migliore Offerta;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dell'Accordo Quadro e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) la Stazione Appaltante sta procedendo, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e gli esiti sono stati positivi, salvo quelle ancora in corso;
- g) in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi l'Appaltatore presterà in favore dell'Amministrazione, a mezzo polizza bancaria o assicurativa, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni che verranno assunte con il presente affidamento;
- h) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell'Accordo Quadro di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- i) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
 - «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione di «*Pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*», oggetto di procedura;
 - «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73, del Codice e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
 - «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Accordo Quadro e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
 - «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti*

pubblici»;

- «**Accordo Quadro**»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario del Servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi (come di seguito definiti) da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda le specifiche prestazioni da affidare;
- «**Contratto Attuativo**»: il singolo Contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, verrà eventualmente concluso con l'Aggiudicatario della procedura;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento (o lo stesso responsabile unico del procedimento) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo schema di Accordo Quadro e di Contratto Attuativo, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Ente contraente**»: APT Servizi o Destinazioni turistiche di interesse regionale (Emilia, Bologna metropolitana e Romagna oppure le organizzazioni aggiudicatarie di Servizi di competenza delle Destinazioni);
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;

- «**Responsabile del Procedimento**» o «**RUP**»: l'esponente della Stazione Appaltante cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Media Plan**»: il documento di pianificazione dei media e dei canali individuati (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, la radio, la televisione, il cinema, la stampa, le affissioni e il web) (a seguire, anche «**Mezzi**») per trasferire al target di riferimento il messaggio oggetto della campagna di comunicazione;
- «**Valore della Campagna Pubblicitaria**»: l'investimento "nettissimo" (= netto diritti d'agenzia 15% e netto IVA) necessario per la pianificazione di ogni diverso media plan più la fee d'agenzia.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - Allegato "A"**: Capitolato Tecnico;
 - Allegato "B"**: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 - Allegato "C"**: Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
 - Allegato "D"**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - Allegato "E"**: Schema di Contratto Attuativo.
2. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro)

1. Oggetto del presente Appalto è la stipula di un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*».
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali dei Servizi sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara allegati *sub* "A" e "B" al presente Accordo Quadro.
3. Il presente Accordo Quadro regola le caratteristiche dei servizi e la fee d'agenzia di cui all'Allegato *sub* "D" che verrà applicata nei rapporti tra gli Enti contraenti e l'Appaltatore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi, ed impegna l'Appaltatore ad eseguire i Servizi mediante sottoscrizione con gli Enti contraenti di uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
4. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi che ne costituiscono attuazione, in conformità alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, secondo quanto dichiarato in sede di Offerta Economica, e fino ad esaurimento del *plafond* massimo spendibile, quale anche incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Accordo Quadro.
5. La stipula dell'Accordo Quadro non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'Aggiudicatario in ordine all'esaurimento del *plafond* massimo spendibile. L'Accordo Quadro avrà unicamente

la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati entro il termine di validità del presente Accordo Quadro.

6. La decisione degli Enti contraenti di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dal singolo Ente contraente, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'Affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro, non divenisse Affidatario di Contratti Attuativi, e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo e nei Contratti stessi.

Art. 4 (Durata dell'Accordo Quadro)

1. Il Servizio avrà una durata decorrente dalla data di sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo anticipato esaurimento del *plafond* massimo spendibile di cui all'art. 9 del presente Accordo Quadro, quale anche eventualmente incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro stesso, e comunque fino alla scadenza dell'ultimo dei Contratti Attuativi stipulati entro il termine di validità dell'Accordo Quadro medesimo.
2. La durata dell'Accordo Quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. L'importo stimato di questa eventuale proroga per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni è pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In tal caso, l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Accordo Quadro, o a condizioni economiche più favorevoli per gli Enti contraenti.
4. APT Servizi si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) IVA esclusa. APT Servizi esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni solari prima della scadenza dell'Accordo Quadro. L'opzione di rinnovo sarà attuata e formalizzata mediante atto aggiuntivo al presente Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Amministrazione.
6. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell'Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile agli Enti contraenti, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 5 (Stipula dei Contratti Attuativi)

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, gli Enti contraenti potranno richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo *form* allegato al presente Accordo Quadro, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro stesso, ed entro il limite del *plafond* massimo spendibile di cui al successivo art. 9, quale anche incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l'indicazione dei servizi e delle forniture che l'Amministrazione potrà acquistare nell'ambito dell'Accordo Quadro.
3. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l'Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente, per accettazione.

Art. 6 (Modalità generali di esecuzione dei Servizi)

1. Il Servizio verrà svolto presso tutte le sedi degli Enti contraenti.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive degli Enti contraenti e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione degli Enti contraenti un numero di telefono ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
7. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire agli Enti contraenti di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate

dagli Enti contraenti, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

- d) comunicare tempestivamente agli Enti contraenti le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
 - f) prestare la Fornitura nei termini di consegna e nei luoghi indicati nei Contratti Attuativi medesimi.
8. Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione delle sedi.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si rinvia al Disciplinare di gara e ai relativi allegati.

Art. 7 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

- 1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi è diretta dal RUP, anche in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
- 2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del supporto del Responsabile Unico del Procedimento nominato da ciascun Ente contraente.
- 3. A ciascun Direttore dell'Esecuzione/RUP dell'Ente contraente competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo stipulato, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Ciascun RUP controlla l'esecuzione dei relativi Contratti Attuativi, in linea con l'Accordo Quadro.
- 4. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
- 5. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti.
- 6. I RUP degli Enti contraenti segnalano tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nell'Accordo Quadro ovvero della risoluzione dello stesso o dei relativi Contratti Attuativi per inadempimento nei casi consentiti.
- 7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati, e nei Contratti Attuativi.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro, del Capitolato e dei Contratti Attuativi.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal Codice etico e dal Sistema disciplinare adottati dall'Amministrazione.
5. L'eventuale utilizzo, per sopravvenute, impreviste e motivate esigenze, di professionisti non previsti nel team indicato nell'Offerta Tecnica dell'Appaltatore, allegato *sub "C"* di cui sopra, dovrà di volta in volta rispettare pienamente le caratteristiche professionali richieste ed essere rappresentato all'Amministrazione e da questi espressamente accettato, previo esame del relativo *curriculum*.
6. Nel caso di problematiche riscontrate nell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione immediata di una o più figure professionali.
7. Sostituzioni non concordate o non rispondenti alle caratteristiche professionali richieste comporteranno, in ogni caso, l'applicazione di una penale come previsto nel Capitolato.

Art. 9 (Valore dell'Accordo Quadro, corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore stimato del presente Accordo Quadro è fissato, al netto delle eventuali estensioni contrattuali ivi previste, in **€ 15.000.000,00** (quindicimilioni/00), IVA esclusa, per la durata dell'affidamento fino al 31/12/2023. Tale importo deve intendersi costituito dalla fee d'agenzia, calcolata sulla base dell'offerta economica dell'Aggiudicatario e dal costo degli spazi e dei tempi pubblicitari per la realizzazione delle campagne advertising.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale e fornitura senza posa in opera.
3. Si specifica che il valore di cui al precedente comma 1, determinato sulla base di ipotesi di fabbisogno, ha valore meramente presuntivo e costituisce un *plafond* massimo spendibile, comprensivo del costo degli spazi e dei tempi da acquistarsi per lo svolgimento delle campagne pubblicitarie, per la durata contrattuale di cui al precedente articolo 4. Pertanto, l'Affidatario, remunerato secondo quanto previsto dal precedente comma 1, non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte degli Enti contraenti qualora la fornitura dovesse avvenire, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, per valori inferiori al *plafond* massimo spendibile.
4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dal non raggiungimento del valore complessivo dell'Accordo Quadro.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa

ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

6. La remunerazione delle attività di cui si compongono i Servizi avverrà a misura, sulla base delle campagne pubblicitarie effettivamente attivate con la stipula dei Contratti Attuativi, mediante il pagamento di una *fee* d'agenzia, come risultante dal ribasso formulato, in sede di offerta economica, sul valore percentuale posto a base di gara
7. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, che l'Appaltatore potrà emettere per il valore di ciascuna Campagna Pubblicitaria, con modalità e tempistiche da concordare con l'Amministrazione in fase di stipula del Contratto Attuativo, sulla base dell'avanzamento delle prestazioni, e comunque a seguito delle verifiche di corretta esecuzione delle stesse. E comunque, per l'importo relativo ai costi di acquisto degli spazi e tempi pubblicitari, in via posticipata alla presentazione della fattura quietanzata rilasciata dalla concessionaria degli spazi pubblicitari, corredata dalla documentazione attestante la realizzazione dei servizi, e previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite dalla concessionaria rispetto a quanto contrattualmente previsto.
8. Prima dell'emissione delle fatture l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito *report*, contenente la descrizione delle attività espletate nel periodo di riferimento.
9. Gli Enti contraenti verificano la corretta esecuzione dell'Appalto, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese, e, ove necessario, richiedono all'Appaltatore chiarimenti, specificazioni, integrazioni rispetto ai contenuti del *report* o modalità documentative diverse e più dettagliate.
10. Gli Enti contraenti, verificata la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvederanno pertanto ad approvarlo.
11. L'approvazione del *report* si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al periodo di riferimento. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal *report* approvato dalla Stazione Appaltante.
12. La contestazione successiva degli Enti contraenti interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
13. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, usando il codice univoco IPA di volta in volta indicato nei diversi contratti attuativi.
14. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*".
15. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Amministrazione. Pertanto, salvo eccezioni, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere

previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.

16. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall'art. 113 *bis* del Codice. Per esigenze dell'Amministrazione, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
17. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Amministrazione;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte degli Enti contraenti, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - alla presentazione delle fatture quietanzate rilasciate dalle concessionarie, per quanto riguarda la quota riferita al rimborso dei costi di acquisto degli spazi e dei tempi pubblicitari.
18. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
19. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT19V0100501600000000012805, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della L. 136/2010.
20. Ai sensi e per gli effetti della predetta L. 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla
 - movimentazione del suddetto conto:
 - Bulloni Enrico Franco codice fiscale BLLNCF79R08F205K
 - Gualtieri Gianluca codice fiscale GLTGLC73D26A515T
 - Melli Sandra codice fiscale MLLSDR64R54D612K
 - Manuti Piergiorgio codice fiscale MNTPGR78D24A662F
21. In riferimento ai commi 20 e 21 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
22. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
23. L'Amministrazione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stessa a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Amministrazione.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
3. Ove i Servizi debbano essere eseguiti presso i locali degli Enti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
4. Ove i Servizi debbano essere eseguiti presso i locali degli Enti contraenti, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Amministrazione e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Amministrazione medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne gli Enti contraenti anche da eventuali pretese avanzate, a qualsivoglia titolo, delle concessionarie degli spazi e tempi pubblicitari, in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra queste ultime e l'Appaltatore, rispetto ai quali l'Amministrazione si configura quale soggetto terzo estraneo.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, prima della sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, l'Appaltatore costituirà regolare garanzia, ai sensi dell'art. 103 del Codice, da consegnare all'Amministrazione come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Accordo Quadro.
9. L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del singolo contratto attuativo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
11. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dei Servizi, e deve tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze,

trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi.

Art. 10-bis (Brevetti industriali, diritti d'autore e segni distintivi)

1. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che i Servizi non vengano interrotti o sospesi.
4. I segni distintivi degli Enti contraenti sono di esclusiva proprietà degli stessi e, di conseguenza, l'Aggiudicatario dovrà utilizzarli esclusivamente per l'esecuzione e nei limiti previsti nell'Accordo Quadro, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite da questi.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione)

1. Dopo che l'Accordo Quadro è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione del medesimo Accordo Quadro, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro l'Amministrazione, sulla base dell'effettivo fabbisogno, potrà ordinare le prestazioni oggetto dei Servizi mediante la stipula di Contratti Attuativi nelle modalità di cui all'Articolo 5 del presente Accordo Quadro.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio anticipato all'esecuzione dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. A), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..

Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione dei Servizi a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;

- c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi senza indennità. Se l'Amministrazione si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
 5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
 6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
 7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
 8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
 9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'A.N.AC..
 10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dagli Enti contraenti per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, sia con riferimento ai Contratti Attuativi sia con riferimento all'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Art. 14 (Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro saranno autorizzate dal RUP.

2. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di modifica dell'Accordo Quadro di cui all'art. 106 del Codice, l'Amministrazione pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
4. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Amministrazione comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate all'Accordo Quadro, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, gli Enti contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potranno imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dall'Accordo Quadro originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.

Art. 15 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Ciascun Direttore dell'Esecuzione svolge in relazione al relativo Contratto Attuativo stipulato il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro dagli Enti contraenti, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Ciascun Direttore dell'Esecuzione rileva tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nell'Accordo Quadro ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
3. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi sono soggetti a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto dei medesimi in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dalle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. La verifica della conformità è svolta da ciascun Direttore dell'Esecuzione/RUP, dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
5. La verifica di conformità è svolta dal RUP dell'Ente contraente con riferimento a ciascun singolo Contratto Attuativo.
6. La verifica di conformità è svolta:
 - in corso di esecuzione;
 - a conclusione delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo; tale verifica è avviata

entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro 30 giorni dal relativo avvio.

7. All'esito dell'attività di verifica, il RUP redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, per gli adempimenti di successivi.
8. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
9. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
10. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. Sulla base delle eventuali contestazioni dell'Appaltatore il RUP valuta l'applicazione delle eventuali penali.
12. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 16 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali di cui al paragrafo dedicato del Capitolato Tecnico, di cui si richiamano le disposizioni.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
3. L'Amministrazione avrà diritto di procedere, ai sensi del successive art. 18, alla risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta degli Enti contraenti verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora gli Enti contraenti, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme a questi dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti agli Enti contraenti a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, non è ammesso non avendo l'Aggiudicatario dichiarato il ricorso allo stesso in sede di gara.
3. Si precisa che non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
4. Si precisa che non si considera subappalto l'attività di mero trasporto della fornitura.

Art. 18 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, gli Enti contraenti potranno recedere dall'Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali prodotti già consegnati. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dagli Enti contraenti compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. Gli Enti contraenti potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, secondo le disposizioni indicate nel paragrafo dedicato del Capitolato Tecnico che qui si richiamano.
3. I servizi, il cui valore è riconosciuto dagli Enti contraenti a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, decorsi i quali gli Enti contraenti prenderanno in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al

comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

5. L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 20 (Risoluzione)

1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e saranno in ogni caso sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, APT Servizi, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, APT Servizi risolve l'Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri Documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri Documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 21 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei casi indicati nel paragrafo dedicato del Capitolato Tecnico, di cui si richiamano le disposizioni.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro)

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dall'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Servizi.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in Offerta.

Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni della L. 217/2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Amministrazione che passivi verso la Filiera delle imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché

per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. 136/2010;

- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il CIG attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 25 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Amministrazione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, agli eventuali soggetti terzi che eseguiranno parte delle prestazioni contrattuali ai sensi del precedente art. 18, commi 4 e 5.
4. L'Amministrazione, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o dei soggetti terzi di cui lo stesso si avvale degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Amministrazione sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in L. 90/2013, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
9. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Amministrazione da

ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli dei soggetti terzi di cui eventualmente lo stesso si avvale, e da eventuali sanzioni irrogate alla stessa ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad essa dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

10. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o dei soggetti terzi di cui eventualmente lo stesso si avvale, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o ai soggetti terzi di cui eventualmente lo stesso si avvale, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Amministrazione, e a richiedere l'estromissione dell'Amministrazione stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
11. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Amministrazione per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, gli Enti contraenti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sugli eventuali importi netti progressivi del Contratto Attuativo, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte degli Enti contraenti del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, gli Enti contraenti pagano, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore dell'Accordo Quadro.

Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi facenti capo ad APT Servizi sono individuati la Dott.ssa Rita Boselli, in forza a questa Amministrazione in qualità di Resposanbile Unico del Procedimento, e il Dott. Leonardo Peruzzi, in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro o ai Contratti Attuativi sarà effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

Carat Italia SpA

Via Benigno Crispi, 23 20159 Milano

Alla c.a. dell'Avv. Enrico Simone

Enrico.simone@dentsu.com

caratitalia@legalmail.it

per Apt Servizi

P.le Federico fellini n.3, 47921 – Rimini (RN)

Alla c.a. della Dott.ssa Simonetta Monti

e-mail appalti@aptservizi.com

PEC bandi@pec.aptservizi.com

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate via PEC.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 28 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Amministrazione nelle percentuali di legge.

Art. 29 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei lavori, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è APT Servizi s.r.l. e la persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento è la dott.ssa Rita Boselli in qualità di RUP;
 - b) Responsabile della Protezione dei dati è la società Global Com Technologies s.r.l., contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

e) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Amministrazione, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Amministrazione e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dalla stessa, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza ad Apt Servizi è presentata contattando il titolare del trattamento all'indirizzo di posta elettronica privacy@aptservizi.com o direttamente al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo di posta elettronica dpo@aptservizi.com;

- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'Amministrazione in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per l'intera durata del contratto e nel caso di contenzioso giudiziale per tutta la durata dello stesso fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni riservate di titolarità dell'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dei successivi

provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutte le disposizioni poste in essere dall'Amministrazione, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. Ove applicabile, l'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dall'Accordo Quadro, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Amministrazione da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 31 (Varie)

1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi sono regolati dalla legge italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto
digitalmente.

L'APPALTATORE

Per Carat Italia S.p.A.

Dott. Piergiorgio Manuti

L'AMMINISTRAZIONE

Per Apt Servizi srl

Dott. Emanuele Burioni

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: *Art. 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Art. 4 (Durata dell'Accordo Quadro); Art. 5 (Stipula dei Contratti Attuativi), Art. 6 (Modalità generali di esecuzione dei Servizi); Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore); Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 10-bis (Brevetti industriali, diritti d'autore e segni distintivi); Art. 11 (Avvio esecuzione); Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi); Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 14 (Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di efficacia); Art. 15 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni); Art. 16 (Penali); Art. 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e subappalto); Art. 18 (Recesso); Art. 20 (Risoluzione); Art. 21 (Clausole risolutive espresse); Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 25 (Lavoro e sicurezza); Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore); Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi); Art. 29 (Foro competente); Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 31 (Varie).*

L'APPALTATORE

Per Carat Italia S.p.A.

Dott. Piergiorgio Manuti

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

EMILIA ROMAGNA REGION TOURIST BOARD



APT Servizi Regione Emilia Romagna

APT SERVIZI SRL

ALLEGATO "E" ALL'ACCORDO QUADRO

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto "«Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online»"

Via Aldo Moro, n. 62 – 40127 Bologna (BO)

C.F./P.IVA 01886791209

CONTRATTO ATTUATIVO

per l'affidamento del "Servizio di realizzazione del format televisivo di Discovery Channel sul tema del food"

**C.I.G. derivato
940990319C**

CUP: F99J21014810006;

tra

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA (CF 92192900345 PI 02864470345), con sede in Parma, Viale Martiri della Libertà, n. 15, C.A.P. 43123, nella persona del Dott. Pierangelo Romersi , nato a Piacenza , il 20 - 07- 73 , in qualità di Direttore

(a seguire anche «**Amministrazione**» o «**Destinazione Turistica Emilia**»)

e

Carat Italia S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA n. 08986330150), con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, n. 23, C.A.P. 20159, nella persona del Dott. Piergiorgio Manuti, nato a Bari il 24-4-78, nella sua qualità di Managing Director, domiciliato presso Corso Sempione, 1 - Milano;

(a seguire anche «**Affidatario**» o «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Fornitore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto Attuativo in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

PREMESSO CHE

- a) in data 28 luglio 2021 è stato sottoscritto, tra l'Appaltatore e Apt Servizi, l'Accordo Quadro avente ad oggetto il «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»;
- b) nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si è impegnato a sottoscrivere Contratti Attuativi aventi ad oggetto la prestazione dei Servizi in favore di APT Servizi s.r.l. e/o delle Destinazioni turistiche di interesse regionale, previste dalla L.R. dell'Emilia-Romagna n. 4/2016, e/o delle organizzazioni aggiudicatrici di servizi di competenza delle medesime Destinazioni;
- c) l'Amministrazione, tenuto conto dei propri fabbisogni, ha ritenuto opportuno dare attivazione ad uno specifico servizio rientrante nell'oggetto dell'Accordo Quadro, intendendo quindi di procedere con l'Appaltatore alla sottoscrizione del presente Contratto Attuativo;
- d) nella fattispecie, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di cui al precedente comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di appalto basato su Accordo Quadro.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

1. Si rinvia alle definizioni presenti nell'Accordo Quadro, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, anche se non formalmente allegati, l'Accordo Quadro e i relativi allegati.

Art. 3 (Oggetto del Contratto Attuativo)

1. Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto il Servizio di realizzazione del format televisivo di Discovery Channel sul tema del food"

Art. 4 (Durata del Contratto Attuativo)

1. Il presente Contratto Attuativo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà efficacia sino al 31.12.2022.

Art. 5 (Valore del Contratto Attuativo, corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore complessivo del presente Contratto Attuativo è pari ad € 70.000.00 lordi ed onnicomprensivi (€ 57.377,05 iva esclusa).
2. Per quanto attiene alle modalità e ai termini di pagamento, si rinvia a quanto previsto all'articolo 9 dell'Accordo Quadro, oltre a quanto di seguito previsto per il pagamento del Valore della Campagna:
CODICE UNIVOCO UFG96H

Art. 6 (Verifica di conformità)

1. Il Servizio del presente Contratto Attuativo è soggetto a verifica di conformità, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Art. 7 (Penali)

1. Si rinvia alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Accordo Quadro.

Art. 8 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto Attuativo)

1. Fermi restando i soggetti responsabili dell'esecuzione dell'Accordo Quadro ed ivi individuati, vengono di seguito indicati i referenti di secondo livello ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Attuativo:

per l'Appaltatore

Carat Italia S.p.A.

Viale dell'Arte, n. 68, 00148 Roma

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

Alla c.a. del Dott. Leonardo Peruzzi
e-mail. Leonardo.peruzzi@dentsu.com
PEC caratitalia@legalmail.it

per l'Amministrazione

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 43123 PARMA

Alla c.a. del Dott. Pierangelo Romersi
e-mail. destinazione.emilia@regione.emilia-romagna.it
PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto Attuativo sarà mediante gli indirizzi PEC sopra indicati.
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 9 (Rinvio)

1. Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE

Dott Leonardo Peruzzi
f.to digitalmente

L'AMMINISTRAZIONE

Dott Pierangelo Romersi
f.to digitalmente

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, mediante piattaforma telematica GPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i «*Servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online*»

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto del Contratto Attuativo); Art. 4 (Durata del Contratto Attuativo); Art. 5 (Valore del Contratto Attuativo, corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 6 (Verifica di conformità); Art. 7 (Penali); Art. 8 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto Attuativo); Art. 9 (Rinvio).*

L'APPALTATORE

Dott Leonardo Peruzzi
f.to digitalmente

